Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 settembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1959, n. 769.

Sospensione dei termini in alcuni Comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalla alluvione che si è abbattuta sulla costa del medio Adriatico nella prima decade del settembre 1959;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di Ancona, Numana, Sirolo, Civitanova Marche, Porto Recanati, Potenza Picena e Porto Sant'elpidio, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, scadenti dal 5 settembre 1959 al 31 ottobre 1959, è sospeso fino al giorno 31 ottobre 1959.

E' parimenti sospeso fino al 31 ottobre 1959 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 5 settembre 1959, scadenti tra il 5 settembre 1959 e il 31 ottobre 1959 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 165 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1959, n. 770.

Tariffe telefoniche interurbane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto l'art. 49 delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407, 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 432;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 827 del 7 agosto 1959;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 938;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita nella misura unica di L. 30 per ogni unità di tre minuti.

Art. 2.

Le tariffe ordinarie per le comunicazioni interurbane distrettuali ed interdistrettuali sono stabilite per ogni unità di tre minuti nelle seguenti misure:

a) *comunicazioni distrettuali impegnanti linee interurbane di lunghezza*:

fino a 25 km.	L.	72
da oltre 25 km. fino a 50 km.	»	108
oltre 50 km.	»	180

b) *comunicazioni interdistrettuali impegnanti linee interurbane di lunghezza*:

fino a 50 km.	L.	132
da oltre 50 km. fino a 100 km.	»	204
da oltre 100 km. fino a 200 km.	»	276
da oltre 200 km. fino a 400 km.	»	348
da oltre 400 km. fino a 600 km.	»	420
oltre 600 km.	»	468

La lunghezza delle linee interurbane si calcola tra i centri di settore cui appartengono le località tra le quali si svolge la comunicazione.

Le tariffe indicate alla lettera *b*) comprendono un compenso unitario fisso di L. 20, il quale spetta per intero alla Società concessionaria del servizio telefonico nella località di partenza della comunicazione. Detto compenso è dovuto anche per ogni unità di conversazione internazionale in partenza; esso non si applica invece per il traffico interdistrettuale tra località appartenenti a settori di distretti contigui quando i rispettivi centri di distretto siano a distanza tariffaria non superiore a 25 km. o tra località appartenenti a settori contigui di distretti diversi anche se la distanza tra i rispettivi centri di distretto risulti maggiore di quella sopraindicata, sempreché la lunghezza tariffaria dei circuiti interurbani impegnati non superi 100 km.

Art. 3.

La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale, distrettuale o interdistrettuale, effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio unitario, verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del seguente numero di impulsi occorrente per formare la tariffa stabilita negli articoli 1 e 2 del presente decreto:

	Numero degli impulsi per ogni unità
a) *comunicazioni settoriali*	3
b) *comunicazioni distrettuali*:	
fino a 25 km.	7
da oltre 25 km. fino a 50 km.	11
oltre 50 km.	18
c) *comunicazioni interdistrettuali* (escluse quelle di cui alla lettera *d*):	
fino a 50 km.	13
da oltre 50 km. fino a 100 km.	21
da oltre 100 km. fino a 200 km.	28
da oltre 200 km. fino a 400 km.	35
da oltre 400 km. fino a 600 km.	42
oltre 600 km.	47
d) *comunicazioni interdistrettuali* fra settori contigui di distretti diversi, e fra distretti contigui i cui rispettivi centri siano a distanza tariffaria non superiori a 25 km. purchè in entrambi i casi la lunghezza dei circuiti interurbani impiegati non superi i 100 km:	
fino a 50 km.	11
da oltre 50 km. fino a 100 km.	19

Valore di ciascun impulso: L. 10.

La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale distrettuale od interdistrettuale effettuata in teleselezione da utente con il sistema di conteggio ritmico, verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero di impulsi indicato nella seguente tabella:

	Numero degli impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione — secondi
a) *comunicazioni settoriali*	1	40,-
b) *comunicazioni distrettuali*:		
fino a 25 km.	1	16,-
da oltre 25 km. fino a 50 km.	2	10,5
da oltre 50 km. fino a 100 km.	2	6,-
c) *comunicazioni interdistrettuali* (escluse quelle di cui alla lettera *d*):		
fino a 50 km.	2	9,-
da oltre 50 km. fino a 100 km.	2	6,-
da oltre 100 km. fino a 200 km.	4	4,5
da oltre 200 km. fino a 400 km.	4	3,5
da oltre 400 km. fino a 600 km.	4	3,-
oltre 600 km.	4	2,5
d) *comunicazioni interdistrettuali* fra settori contigui di distretti diversi, e fra distretti contigui i cui rispettivi centri siano a distanza tariffaria non superiore a 25 km. purchè in entrambi i casi la lunghezza dei circuiti interurbani impegnati non superi 100 km.:		
fino a 50 km.	2	10,5
da oltre 50 km. fino a 100 km.	2	6,-

Valore di ciascun impulso: L. 10.

Art. 4.

L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello, ove esista, in teleselezione.

Art. 5.

La tariffa per le comunicazioni nell'ambito della rete urbana, effettuate da posti telefonici pubblici o da apparecchi a prepagamento, è stabilita in L. 30.

Per le comunicazioni in partenza da od in arrivo a posto telefonico pubblico impegnanti linee settoriali, distrettuali od interdistrettuali è dovuta, oltre alla tariffa suddetta che si applica per ogni comunicazione, la tariffa settoriale, distrettuale od interdistrettuale di competenza secondo la qualifica e l'ora di effettuazione della comunicazione.

Per le comunicazioni in partenza da e in arrivo a posto telefonico pubblico nell'ambito del settore la tariffa di cui al primo comma sarà percepita una sola volta.

Art. 6.

La soprattassa prevista dall'art. 224 del Codice postale e delle telecomunicazioni è stabilita nella misura di L. 20 per ogni unità di conversazione e si applica alle conversazioni distrettuali, interdistrettuali ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati e dai posti telefonici pubblici. Essa è già compresa nelle tariffe di cui all'art. 2 del presente decreto.

Su detta soprattassa spetta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici la quota di L. 5, che verrà acquisita dall'Azienda medesima nel proprio bilancio, fermo restando il contributo in ragione del 60 per cento allo speciale fondo istituito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79.

Art 7.

Per le conversazioni distrettuali ed interdistrettuali urgenti, ammesse nel servizio tramite operatrice, la tariffa di cui all'art. 2 del presente decreto è triplicata al netto della soprattassa di cui all'art. 6 che resta invariata.

Art. 8.

La soprattassa delle comunicazioni urgentissime è abrogata.

Art. 9.

Quando una conversazione non ha luogo perchè al momento in cui è stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non rispondono, è dovuta una tassa pari alla terza parte di quella che si sarebbe dovuta applicare alla prima unità della conversazione.

Il richiedente che rinunzi espressamente alla conversazione prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta dovrà corrispondere una tassa pari alla terza parte dell'unità di conversazione ordinaria feriale diurna.

Art. 10.

Per l'invio di un preavviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato il richiedente dovrà pagare una tassa pari alla terza parte della corrispondente tariffa ordinaria feriale diurna.

Per l'invio di un avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre alla tassa indicata nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, ed un terzo della tariffa di cui all'art. 5 del presente decreto in base alle modalità ivi previste.

Art. 11.

Nei giorni festivi e nel periodo dalle ore una alle ore sette dei giorni feriali, la tariffa per le comunicazioni interurbane effettuate tramite operatrice è ridotta alla metà della tariffa normale, al netto della soprattassa di cui all'art. 6 che resta invariata.

Art. 12.

Le modalità di applicazione delle tariffe di cui al presente decreto in conseguenza delle norme previste dal Piano regolatore telefonico nazionale approvato con il decreto Ministeriale 11 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1957, n. 321, e successive modificazioni, saranno stabilite dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 13.

Le conversazioni scambiate tra i centri di Massa e di Carrara sono considerate conversazioni urbane agli effetti tariffari.

Art. 14.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° ottobre 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI — SPATARO — TAMBRONI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 164 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 agosto 1959.

Integrazione del Comitato interministeriale per le Olimpiadi del 1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 2 maggio 1957, concernente la costituzione del Comitato interministeriale per le Olimpiadi del 1960;

Visti i propri successivi decreti 31 luglio e 28 aprile 1959, con i quali sono state apportate modifiche alla composizione del Comitato anzidetto;

Ritenuta l'opportunità di integrare il Comitato medesimo chiamando a farne parte il Sottosegretario di Stato alla sanità;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato alla sanità è chiamato a far parte del Comitato interministeriale per le Olimpiadi del 1960.

Roma, addì 21 agosto 1959

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1959
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 138. — CESSARI

(5396)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1959.

Data e modalità di estrazione e di pagamento dei premi e segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1966.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157, del 4 successivo;

Ritenuta la necessità di fissare la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi da sorteggiare annualmente per i buoni poliennali suddetti, nonchè di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni poliennali stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966, sarà eseguito, in una sala aperta al pubblico presso la Direzione generale del Debito pubblico, alle ore 10 del 20 agosto di ogni anno di durata dei buoni medesimi, a far tempo dal 1960, dalla Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto Ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo nel giorno successivo non festivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate, alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito esclusivamente mediante ordinativi della Direzione generale del Debito pubblico, in base a domanda in carta libera dell'interessato e deposito del titolo vincente.

Art. 2.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 5% a premi, di scadenza 1° ottobre 1966, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di tredici cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali, da quella n. 2, di scadenza 1° ottobre 1960, a quella n. 14, di scadenza 1° ottobre 1966. La cedola n. 1, di scadenza 1° aprile 1960 è stata corrisposta anticipatamente, all'atto della sottoscrizione.

Dodici delle tredici cedole suddette, da quella n. 3, di scadenza 1° aprile 1961, a quella n. 14, di scadenza 1° ottobre 1966, sono disposte, a destra del corpo del titolo, su due colonne di sei cedole ciascuna e numerate progressivamente dal basso verso l'alto e dallo esterno verso l'interno; quella n. 2, di scadenza 1° ottobre 1960, è collocata a destra della cedola n. 8.

Art. 3.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana del corpo del titolo rappresenta il campanone della Torre dell'orologio in Venezia, battuto dai Mori; quella di ciascuna cedola, il Ponte di Rialto in Venezia.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice a disegni ornamentali che si ripetono, interrotta, in alto, da motivi architettonici e dalla riproduzione, a tratteggio finissimo, della celebre tela di Giambattista Tiepolo « Nettuno che offre a Venezia i doni del mare » in una cornicetta rettangolare.

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra, in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 5% - A PREMI - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1966 - DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1959, N. 421 E DECRETO MINISTERIALE 2 LUGLIO 1959 - TITOLO APPARTENENTE ALLA SERIE (numero della serie) - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE (importo in lettere) - RAPPRESENTANTE (segue l'indicazione del numero, in lettere) BUONI UNITARI - DI LIRE CINQUEMILA CIASCUNO (seguono il numero o i numeri di iscrizione del titolo) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE (importo in lettere) - ISCRITTO NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO - CON GODIMENTO DAL 1° OTTOBRE 1959 - ROMA, 1° SETTEMBRE 1959 - IL DIRETTORE GENERALE (C. SCIPIONE) - V. PER LA CORTE DEI CONTI (G. CONSOLI) - IL DIRETTORE DI DIVISIONE (A. GENNARO) - N. 428.000 DI POS. (SERIE IV) ».

Art. 5.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, su fondino a mezza tinta, una cornice rettangolare a motivi ornamentali che racchiude un disegno raffigurante, in primo piano, il campanone della Torre dell'orologio, in Venezia, battuto dai Mori, e, sullo sfondo, le cupole della Basilica di San Marco.

Nel rovescio del corpo del titolo sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1966; al centro, la leggenda « ANNOTAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI PREMI », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 6.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda: « DIREZIONE GEN. DEL DEBITO PUBBLICO ».

Il fondino, uguale a quello del corpo del titolo, reca, a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo della cedola, in cifre), nonchè, in basso, verso destra, altro spazio, circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare: « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 5 % - A PREMI - DI SCADENZA 1° OTTOBRE 1966 - DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1959, N. 421 E DECRETO MINISTERIALE 2 LUGLIO 1959 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, tra parentesi, in cifre), nonchè del numero o dei numeri di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Art. 7.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Rispettivamente sopra e sotto la losanga sono stampate le leggende: « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 5% » e « A PREMI - DI SCADENZA 1° OTT. 1966 ».

Art. 8.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli	da	L.	5.000	in	blu;
»	»	»	10.000	»	rosso-bruno;
»	»	»	20.000	»	arancione;
»	»	»	50.000	»	verde-smeraldo;
»	»	»	100.000	»	bruno;
»	»	»	500.000	»	grigio-lavagna;
»	»	»	1.000.000	»	viola-malva;
»	»	»	10.000.000	»	verde-pisello.

La carta filigranata del taglio da lire diecimilioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo, nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 9.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1959
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 340. — FLAMMIA

(5422)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1959.

Determinazione delle ventisei giornate domenicali nelle quali deve essere applicato, per la campagna di soccorso invernale 1959-60, il sovraprezzo previsto dall'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;
Vista la legge 29 marzo 1957, n. 224;

Decreta:

Per la campagna di soccorso invernale 1959-60 sono stabilite nei giorni 8 novembre 1959 - 15 novembre 1959 - 22 novembre 1959 - 29 novembre 1959 - 13 dicembre 1959 - 20 dicembre 1959 - 10 gennaio 1960 - 17 gennaio 1960 - 24 gennaio 1960 - 31 gennaio 1960 - 7 febbraio 1960 - 14 febbraio 1960 - 21 febbraio 1960 - 28 febbraio 1960 - 6 marzo 1960 - 13 marzo 1960 - 27 marzo 1960 - 3 aprile 1960 - 10 aprile 1960 - 24 aprile 1960 - 8 maggio 1960 - 15 maggio 1960 - 22 maggio 1960 - 29 maggio 1960 - 5 giugno 1960 - 12 giugno 1960 le ventisei domeniche nelle quali deve essere applicato, a favore del Fondo nazionale di soccorso invernale, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, un sovraprezzo sui biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie — comprese le manifestazioni sportive — soggetti a diritto erariale, nonchè sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

Il suddetto sovraprezzo dovrà essere applicato, ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, nei giorni 25 e 26 dicembre 1959, 1° e 6 gennaio 1960 e 19 marzo 1960, nonchè il giorno 8 dicembre 1959, ai sensi dell'art. 13 della citata legge 3 novembre 1954, n. 1042.

Il sovraprezzo di cui trattasi dovrà inoltre essere applicato, ai sensi della legge 29 marzo 1957, n. 224, anche nella giornata del 1° novembre 1959, fatta eccezione per quello sui biglietti di ingresso nelle sale cinematografiche.

Roma, addì 15 settembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(5395)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1959.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali e tariffe per servizi telefonici ausiliari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visti gli articoli 49 e 50 delle convenzioni, stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i decreti del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1957, nn. 1405, 1406, 1407, 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1928;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1948;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 4 agosto 1955;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 1956;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 827 del 7 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 21 agosto 1959;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti sette gruppi:

1° gruppo: reti con oltre 200.000 abbonati;

2° gruppo: reti con oltre 100.000 fino a 200.000 abbonati;

3° gruppo: reti con oltre 50.000 fino a 100.000 abbonati;

4° gruppo: reti con oltre 10.000 fino a 50.000 abbonati;

5° gruppo: reti con oltre 2.000 fino a 10.000 abbonati;

6° gruppo: reti con oltre 500 fino a 2.000 abbonati;

7° gruppo: reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in 5 categorie così determinate:

1ª *categoria*:

a) istituti di credito, banche e banchieri;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa ed affini;

c) enti e società commerciali con patrimonio o con capitale di almeno 5 milioni di lire, e loro sedi secondarie; stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 dipendenti; agenzie gestite in economia da società di assicurazione;

d) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di categoria extra o di 1ª categoria dalle competenti autorità;

e) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *categoria*:

a) imprese individuali industriali e commerciali; enti e società commerciali, che non abbiano i requisiti previsti per l'assegnazione nella 1ª categoria, e loro sedi secondarie; stabilimenti industriali ed opifici fino a 100 dipendenti; enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie; agenzie delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulino in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se esercitì nell'abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità; pensioni dichiarate di 1ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive; circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) servizi pubblici di cui all'art. 2195 del Codice civile, gestiti dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni anche mediante aziende autonome, e che non rientrino nell'eccezione prevista per la classificazione in 5ª categoria;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *categoria*:

a) alberghi, caffè, ristoranti e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria dalle competenti autorità; pensioni non dichiarate di 1ª categoria dalle competenti autorità; locande;

b) negozi e rivendite al minuto di generi alimentari o di abbigliamento esclusi i generi di lusso, con conduzione a tipo familiare;

c) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

d) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici; mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni dalla abilitazione alla professione.

4ª *categoria*:

a) abitazioni di privati e di professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

e) società di mutuo soccorso;

f) Tiro a segno nazionale; Unione nazionale ufficiali in congedo; Associazione nazionale combattenti; Associazione nazionale famiglie caduti; Associazione nazionale volontari di guerra; Associazione nazionale partigiani d'Italia; Associazione nazionale partigiani « Giustizia e Libertà »; Associazioni d'arma e similari;

g) Ente nazionale assistenza lavoratori (sede centrale e direzioni provinciali);

h) amministrazioni, uffici ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

5ª *categoria*:

a) Amministrazioni statali;

b) uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime;

c) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato (per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) vale la limitazione di cui all'articolo 13 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399);

d) Amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime; servizi di cui all'art. 2195 del Codice civile gestiti dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni anche mediante aziende autonome, per gli apparecchi assunti in abbonamento anteriormente al 1° luglio 1925 nelle reti fino a 2000 abbonati;

e) istituti di istruzione governativi, provinciali e comunali;

f) giornali politici e sportivi quotidiani ed agenzie di notizie; loro direttori, vicedirettori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo;

g) opere pie legalmente riconosciute;

h) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra; Unione italiana ciechi;

i) alti funzionari delle Amministrazioni di Stato che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia, previste dalle rispettive convenzioni all'art. 50.

Art. 2.

Per le reti, nelle quali, ai termini dell'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stata o verrà introdotta la tariffa a contatore, i canoni di abbonamento per gli apparecchi principali sono stabiliti nella seguente misura trimestrale (il trimestre di riferimento potrà non coincidere con il trimestre solare):

Reti del 1° gruppo:

categoria	1ª	L.	6.800
»	2ª	»	4.400
»	3ª	»	3.300
»	4ª singolo	»	2.400
»	4ª duplex	»	1.600
»	5ª	»	2.150

Reti del 2° gruppo:

categoria	1ª	L.	6.600
»	2ª	»	4.250
»	3ª	»	3.200
»	4ª singolo	»	2.300
»	4ª duplex	»	1.550
»	5ª	»	2.050

Reti del 3° gruppo:

categoria	1ª	L.	6.350
»	2ª	»	4.100
»	3ª	»	3.150
»	4ª singolo	»	2.200
»	4ª duplex	»	1.500
»	5ª	»	1.950

Reti del 4° gruppo:

categoria	1ª	L.	6.150
»	2ª	»	4.000
»	3ª	»	3.000
»	4ª singolo	»	2.150
»	4ª duplex	»	1.400
»	5ª	»	1.900

I canoni suddetti si riferiscono ad apparecchi normali del tipo a muro.

Art. 3.

Il numero trimestrale di conversazioni urbane (comprensivo dell'abbuono per gli eventuali errori comunque originati, ma non imputabili all'utente) che gli abbonati hanno diritto ad effettuare, con il pagamento del canone indicato nel precedente art. 2, è stabilito come segue:

categoria	1ª	n.	475
»	2ª	»	315
»	3ª	»	240
»	4ª singolo	»	210
»	4ª duplex	»	175
»	5ª lettere *a*), *b*), *c*), *d*)	»	850
»	5ª lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*)	»	210

Per ogni conversazione urbana in più del numero sopraindicato l'abbonato dovrà corrispondere L. 10.

E' in facoltà della Società concessionaria telefonica di concedere alle grandi utenze, previa stipulazione di appositi accordi, la forfetizzazione trimestrale dell'importo delle conversazioni urbane di supero.

Art. 4.

I canoni trimestrali di abbonamento per gli apparecchi principali nelle reti con tariffa a forfait sono stabiliti nella seguente misura:

Reti del 3° gruppo:

categoria	1ª	L.	15.900
»	2ª	»	10.250
»	3ª	»	7.700
»	4ª singolo	»	5.500
»	4ª duplex	»	3.700
»	5ª	»	5.000

Reti del 4° gruppo:

categoria	1ª	L.	15.400
»	2ª	»	9 900
»	3ª	»	7.450
»	4ª singolo	»	5.350
»	4ª duplex	»	3.600
»	5ª	»	4.800

Reti del 5° gruppo:

categoria	1ª	L.	12.000
»	2ª	»	8.400
»	3ª	»	6.600
»	4ª singolo	»	4.600
»	4ª duplex	»	2.900
»	5ª	»	4.100

Reti del 6° gruppo:

categoria	1ª	L.	8.000
»	2ª	»	5.600
»	3ª	»	4.400
»	4ª singolo	»	3.500
»	4ª duplex	»	2.300
»	5ª	»	3.000

Reti del 7° gruppo:

categoria	1ª	L.	6.500
»	2ª	»	4.200
»	3ª	»	3.600
»	4ª	»	2.800
»	5ª	»	2.300

I canoni suddetti si riferiscono ad apparecchi normali del tipo a muro.

Art. 5.

Gli abbonati situati fuori del perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui sono direttamente collegati corrisponderanno, oltre alle tariffe dovute, un supplemento di canone trimestrale di L. 200 per ogni 200 m. (o frazione) della loro linea di collegamento

oltre il limite dell'abitato, qualunque sia la categoria in cui sono classificati. Detto supplemento, nel caso di abbonamento duplex, è ridotto alla metà ed è dovuto da ciascuno dei coutenti.

Gli abbonati delle categorie 1ª, 2ª e 3ª, anche se compresi nel perimetro dell'abitato, pagheranno un supplemento di canone trimestrale di L. 200. Tale supplemento non è dovuto dagli abbonati delle categorie 4ª e 5ª.

Se la centrale, cui è collegato l'abbonato, è situata fuori del perimetro dell'abitato principale del centro di rete urbana cui essa appartiene, l'abbonato dovrà inoltre corrispondere un canone supplementare di L. 40 al trimestre per ogni tratta di 200 m. (o frazione) della lunghezza del collegamento fra detta centrale e quella principale.

Per la determinazione del perimetro dell'abitato si fa riferimento alle rilevazioni periodiche dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 7, il concorso a fondo perduto per spese d'impianto e di trasloco, per impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, è stabilito come segue:

a) per le reti dei gruppi tariffari dal 3° al 7°: compenso impianto pari all'80 % dell'importo annuo del canone di abbonamento a forfait previsto per l'apparecchio principale; compenso trasloco pari al 60 % di detto importo;

b) per le reti del 1° e 2° gruppo tariffario: i compensi di impianto o trasloco previsti dalla precedente lettera *a*) relativamente alle reti del 3° gruppo, aumentati rispettivamente del 10 % e del 5 %.

Per gli impianti fuori del perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale di competenza è dovuta, oltre al suddetto concorso per le spese di impianto o trasloco, una quota supplementare pari al 25 % del costo del tratto di linea tra detto perimetro e la sede dell'utente.

Detta quota, nel caso di collegamenti duplex, è ridotta alla metà e si applica a ciascuno dei coutenti.

Art. 7.

I compensi di impianto e di trasloco in locali ove esista impianto telefonico in funzione o dismesso da altro abbonato da non oltre due mesi dalla data di presentazione della domanda di impianto o di trasloco sono pari alla metà di quelli rispettivamente previsti al precedente art. 6.

Il suddetto compenso ridotto di trasloco si applica anche nel caso di subentro.

Art. 8.

I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia il numero complessivo, sono stabiliti nella seguente misura trimestrale:

a) nelle reti con tariffa a contatore:
abbonati di 1ª o 2ª categoria . . . L. 1.300
» delle altre categorie . . . » 900

b) nelle reti con tariffa a forfait con 2.000 o più abbonati:
abbonati di 1ª o 2ª categoria . . . L. 1.500
» delle altre categorie . . . » 1.100

c) nelle reti con tariffa a forfait con meno di 2.000 abbonati:
abbonati di 1ª o 2ª categoria . . . L. 1.100
» delle altre categorie » 800

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete esterna.

Art. 9.

I canoni trimestrali di manutenzione e noleggio dovuti alle Società concessionarie per i seguenti tipi di impianto supplementare, installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura:

a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore) L. 800

b) suonerie, ricevitori, commutatori ed organi analoghi (per ciascuno) . » 200

c) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile) di tipo normale, principale o derivato » 280

Il contribuito spese impianto o trasloco, per gli impianti considerati nel comma precedente, è stabilito nella misura dell'80 % dell'importo annuo complessivamente dovuto per abbonamento, manutenzione e noleggio, per una linea interna di lunghezza fino a 15 metri.

Art. 10.

Per gli impianti supplementari di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati o per gli impianti della Società concessionaria telefonica di tipo diverso da quelli indicati al precedente art. 9, è dovuto alla Società concessionaria un canone trimestrale di manutenzione stabilito nella seguente misura:

a) impianti intercomunicanti:
per ogni apparecchio abilitato al servizio urbano . L. 1.050
per ogni apparecchio non abilitato . » 550

b) impianti a centralino automatico:
per ogni apparecchio con inserzione diretta sulla urbana . » 1.150
per ogni altro apparecchio . . . » 1.000

c) impianti a centralino manuale:
per ogni apparecchio con inserzione diretta sulla urbana » 1.050
per ogni altro apparecchio . . » 650

d) derivazione semplice » 370

e) suonerie, ricevitori, commutatori ed organi analoghi: per ciascuno » 100

f) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile) » 100

La somma dovuta trimestralmente per ciascuna derivazione abilitata, a titolo di sorveglianza tecnica per gli impianti privati affidati in manutenzione all'utente, è stabilita in misura pari al 20 % del rispettivo canone di manutenzione indicato alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 11.

Il canone trimestrale per ogni presa di impianti a spina, oltre la prima, è stabilito, per qualunque gruppo di rete telefonica, nella misura di L. 347.

Il contributo spese impianto o trasloco per le prese degli impianti a spina è stabilito nella misura dell'80 % dell'importo annuo complessivo del canone suddetto, per una linea interna non superiore a m. 15 per ogni presa.

A modifica di quanto previsto dall'art. 2, lettera *c*) del decreto Ministeriale 12 dicembre 1947, le Società

possono consentire all'abbonato di utilizzare nell'impianto a spina apparecchi supplementari di proprietà dell'abbonato stesso: per ciascuno di tali apparecchi è dovuto un canone trimestrale di L. 200. Detti apparecchi debbono comunque avere e conservare i requisiti tecnici necessari per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 12.

Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche o con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale o sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone trimestrale per ogni apparecchio in derivazione esterna semplice sarà eguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più L. 200 per ogni 200 m (o frazione) oltre i primi 100 m. della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo, nel qual caso la tariffa sarà eguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba, per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a quella dell'apparecchio principale, il canone complessivo dovuto dall'utente per i due apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore e della metà o dell'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino una o due coppie in cavo.

Art. 13.

La tariffa prevista dall'art. 145 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, per l'esecuzione dei titoli I, II e III del libro 2° della legge postale e delle telecomunicazioni, per i collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di rete urbana, è stabilita nella misura di L. 3400 trimestrali.

Art. 14.

Le tariffe stabilite dal presente decreto assorbono gli aumenti applicati in virtù del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 per diritti di automatizzazione, i quali dalla data del 1° ottobre 1959 vengono abrogati.

Art. 15.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata per ogni commissione in L. 250.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° ottobre 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1959

Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1959
Registro n. 61 Uff. ris. poste, foglio n. 247 — VENTURA SIGNORELLI

(5363)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1959.

Nomina del presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 4 agosto 1953 e modificato con proprio decreto 29 ottobre 1956;

Visto il proprio decreto 4 aprile 1956, con il quale il cav. lav. ing. Stefano Brun venne confermato presidente del predetto Istituto sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1958;

Considerato che l'ing. Brun è scaduto di carica per compiuto periodo e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

L'avv. Domenico Battiloro Quarto è nominato presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer) ente di diritto pubblico con sede in Napoli, sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di « Oltresarca », con sede nel comune di Bolognano d'Arco (Trento), e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1959, registro n. 14, foglio n. 138, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Oltresarsa, con sede in Bolognano d'Arco (Trento) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

prof. Maino Enzo, presidente.

Bertamini Vittorio, Riccadonna Italo, Bertamini Giovanni di Adamo, Michelotti Carlo e Marcabruni Bruno fu Bartolo, membri.

(5398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 29 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	—	654,20	654 —	655,50	654,80	654,37	655,25	654,10	654,12	654,50
Fr. Sv.	—	143,29	143,3125	143,28	143,28	143,34	143,285	143,38	143,36	143,29
Kr. D.	—	90,10	90,03	90,05	90,05	90,10	90,0275	90,15	90,10	90,10
Kr. N.	—	86,93	86,97	86,96	86,95	87,01	86,96	87,02	87,01	87 —
Kr. Sv.	—	119,98	120 —	120,005	119,96	119,99	119,99	119,95	119,98	119,98
Fol.	—	164,34	164,405	164,43	164,36	164,38	164,42	164,35	164,37	164,37
Fr. B.	—	12,40	12,402	12,4025	12,40	12,40	12,401	12,40	12,40	12,405
Fr. Fr.	—	126,452	126,48	126,49	126,51	126,54	126,48	126,50	126,55	126,55
Lst.	—	1738,75	1739,10	1739,05	1738,75	1740,52	1738,90	1740,80	1740,55	1739 —
Din. occ.	—	148,40	148,39	148,37	148,39	148,40	148,375	148,40	148,41	148,37
Scell. Austr.	—	24,05	24,05	24,05375	24,05	24,05	24,053	24,05	24,05	24,054

Media dei titoli del 29 settembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,925
Id. 3,50 % 1902	70,30
Id. 5 % 1935	101,50
Redimibile 3,50 % 1934	92,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % 1936	99,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,075

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	655,375
1 Franco svizzero	143,282
1 Corona danese	90,039
1 Corona norvegese	86,96
1 Corona svedese	119,997
1 Fiorino olandese	164,425
1 Franco belga	12,402
100 Franchi francesi	126,485
1 Lira sterlina	1738,975
1 Marco germanico	148,372
1 Scellino austriaco	24,053

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Casale Scodosia, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Casale Scodosia (Padova), in liquidazione, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e autorizzazione a questa ultima azienda a sostituirsi, con propria dipendenza, nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda liquidanda sulla piazza di Casale Scodosia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Casale Scodosia, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Casale Scodosia (Padova), in liquidazione, in data 21 febbraio 1959, perfezionata nei modi di legge, relativa alla autorizzazione conferita ai liquidatori di cedere alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, istituto interprovinciale, con sede in Padova, tutte le attività e passività dell'ente liquidando;

Viste le deliberazioni adottate dagli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e della Cassa rurale e artigiana di Casale Scodosia, rispettivamente in data 24 aprile e 4 maggio 1959;

Considerata l'opportunità, al fine di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ad artigiana di Casale Scodosia, di autorizzare questa a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

Dispone:

1 — La Cassa rurale ed artigiana di Casale Scodosia, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Casale Scodosia (Padova), in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati per atto a rogito notaio Valin dott. Antonio in data 3 settembre 1959, n. 45780 di repertorio, registrato a Padova, addì 5 settembre 1959 al vol. 301, n. 1135.

2 — La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, istituto interprovinciale avente sede in Padova, è autorizzato a sostituirsi, con propria dipendenza, nell'esercizio dello sportello bancario della cennata azienda liquidanda sulla piazza di Casale Scodosia (Padova).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(5373)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe », di Montedoro (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933,

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 20 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 20 aprile 1940, col quale l'avv Ferdinando Fiandaca è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Fiandaca è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Giovanni Giugno è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » di Montedoro (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma addì 23 settembre 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(5370)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 23 ottobre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del cessato Ispettorato del credito in data 26 marzo 1942, col quale l'avv. Ferdinando Fiandaca è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Fiandaca è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Giovanni Giugno è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 23 settembre 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(5371)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco », di Niscemi (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento in data 18 marzo 1953, col quale l'avv Ferdinando Fiandaca è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Ferdinando Fiandaca è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore,

Dispone:

Il dott. Giovanni Giugno è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS del Bosco », di Niscemi (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì 23 settembre 1959

Il Governatore MENICHELLA

(5366)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n 375,

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 7 marzo 1942, col quale l'avv. Ferdinando Fiandaca è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che l'av. Fiandaca è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Giovanni Giugno è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1959

Il Governatore. MENICHELLA

(5367)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di centosettantacinque assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni

E' aperto il concorso per il conferimento di centosettantacinque assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Possono partecipare al concorso gli ex dipendenti statali appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S., e i loro superstiti elencati nel seguente ordine di precedenza, qualora ad essi o ad altro familiare non sia stato già liquidato nè spetti più, per lo stesso titolo, l'assegno vitalizio a carico dell'Ente ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, né siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) ex dipendenti statali, cessati dal servizio per infermità o età avanzata;

b) vedove di dipendenti statali, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

c) figli di dipendenti statali, e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età.

Sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè i relativi provvedimenti di adozione, di affiliazione, ecc risultino di data anteriore alla cessazione dal servizio;

d) genitori di defunti dipendenti dello Stato,

e) fratelli e sorelle inabili di defunti dipendenti dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1959 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita: qualora trattisi di orfani o di fratelli, il certificato deve contenere l'indicazione della paternità e della maternità;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani o di fratelli, di ciascun membro della famiglia del dipendente o del padre, anche non convivente dovranno indicarsi:

lo stato civile;
la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di Enti pubblici.

Tale documento può essere supplito da dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al notaio o al segretario comunale, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678,

3) stato di servizio del dipendente statale.

4) certificato dell'Ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti delle imposte dirette

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti

dagli ex dipendenti: *a*) il decreto di cessazione dal servizio, *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto, *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il concorrente relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio, *b*) lo estratto dell'atto di morte del marito, *c*) il certificato di conservata vedovanza, *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il marito, relativo alla concessione della indennità per una volta tanto, *e*) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente;

dagli orfani. *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori, qualora trattisi di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, ovvero esposti regolarmente affidati, deve essere esibito, in sostituzione dell'atto di matrimonio, un documento che comprovi la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento, *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre, *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre, *d*) se donne, il certificato di stato libero, *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva il dante causa abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione al dipendente o ad un familiare oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenenti tali attestazioni, *f*) trattandosi di orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore, *g*) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro, *h*) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza,

dai genitori *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio, *b*) lo estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità, *c*) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale, *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare, *e*) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro,

dai fratelli e sorelle *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori, *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre, *d*) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e maternità, *e*) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale, *f*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare, *g*) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro, *h*) trattandosi di sorelle nubili il certificato di stato libero, *i*) trattandosi di sorelle vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito, nonchè il certificato di conservata vedovanza

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n 22).

Roma, addì 24 settembre 1959

Il presidente. FORESI

(5417)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a trentasei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 27 maggio 1958, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentasei posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1958, registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio n. 243);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a trentasei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

Presidente:
M gen med. C.S.A. s p.e. Lomonaco Tommaso.

Membri:
Col med. C S A. s p e Leo Giuseppe;
Col med C S A s p e De Cilla Francesco;
Col med. C.S A. s p e D'Ambrosio Giovanni;
Col med C S A s p e Paganelli Alessio;
Ten col med C S A s p e Pelosi Emidio;
Ten col med C S A s p e Ciucci Domenico;
Ten col med C S A s.p.e. Scano Aristide,
Prof Bufano Michele;
Prof Imperati Luigi;
Prof Scavo Emanuele;
Prof Cimmino Aldo,
Prof Biancolini Leonida.

Segretario:
Dirett di sez. dott. Do Majo Arturo.

Ai suddetti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1959
Registro n. 31 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 128. — LAZZARINI

(5389)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale talassografico di Taranto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1958, registro n. 19, foglio n 132, con il quale veniva bandito il concorso per titoli al posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale talassografico di Taranto,

Vista la delibera del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del 30 luglio 1959 e la nota n. 681 Gab del 29 luglio 1959 del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale talassografico di Taranto, di cui alle premesse, e costituita come segue:

Presidente:
Scotto dott. Ignazio, consigliere di Stato.

Membri:
D'Ancona prof. Umberto, ordinario di zoologia nell'Università di Padova,
Pasquini prof. Pasquale, ordinario di zoologia nell'Università di Roma,
Picotti prof Mario, direttore ordinario superiore dell'Istituto sperimentale talassografico di Trieste,
Spartà prof Antonino, direttore ordinario superiore dell'Istituto sperimentale talassografico di Messina.

Funzionerà da segretario il direttore di divisione Scandura dott Antonino

Ai componenti la Commissione spettano i compensi ed i rimborsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Roma, addì 17 agosto 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1959
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 116

(5384)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione sperimentale del freddo di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1958 registro n 19 foglio n 374, con il quale è stato indetto il concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale del freddo di Milano,

Vista la delibera del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del 30 giugno 1959 e la nota n 412 del 24 giugno 1959 del Consiglio di Stato in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione sperimentale del freddo di Milano, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Piroso dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:
Antoniani dott prof Claudio, ordinario di chimica agraria nella Facoltà di agraria dell'Università di Milano,
Bonvicini dott prof Mario, direttore ordinario principale dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna,
Bottini dott prof Ettore, direttore ordinario della Stazione chimica agraria sperimentale di Torino,
Fabris dott prof Antonio, ordinario in industrie agrarie nella Facoltà di agraria dell'Università di Milano

Funzionerà da segretario il direttore di divisione Onofri dott Renato.

Ai componenti la Commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1959
Registro n 14 *Agricoltura e foreste, foglio n* 117

(5385)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1957 registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1957 registro n. 10, foglio n. 339, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino,

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1958 registro n. 3, foglio n. 58, con il quale viene modificato l'art. 6 del decreto Ministeriale 25 marzo 1957 sopracitato riguardante la composizione della Commissione esaminatrice del concorso predetto che deve essere nominato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3,

Ritenuto di provvedere alla costituzione di una Commissione esaminatrice del concorso,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente

Battara dott. prof. Pietro, presidente di sezione del Consiglio di Stato

Membri

Giuliani prof. Renzo, ordinario di zootecnia generale nell'Università di Firenze,

Fabris prof. Antonio, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Milano,

De Cillis prof. Ugo, direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma,

Consolini dott. Amedeo ispettore generale capo dell'Ispettorato agrario compartimentale di Milano

Funzionerà da segretario il direttore di divisione Bonessi dott. Silvio

Ai componenti la Commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 27 luglio 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1959
Registro n. 12 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 392 — PALADINI

(5386)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Trieste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Trieste,

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Trieste, nell'ordine appresso indicato.

1 Leotti dott. Amelio . . . . punti 99,45 su 132
2 Sanna dott. Orazio . . . . . » 98,54 »
3 Boari dott. Mario . . . . . » 95 — »
4 Guernieri dott. Angelo Maria . . » 89,63 »
5 Palmieri dott. Francesco . . . » 87 — »
6 Montino dott. G. Battista . . . » 86,50 »
7. Basso dott. Luigi . . . . » 84,63 »
8 L'Abbadessa dott. Giuseppe . . » 80,45 »
9 Madau Diaz dott. Gaetano . . » 78,50 »
10 Durano dott. Giustino . . . . » 78,36 »
11 Oppici dott. Onelio . . . . » 76,50 »
12 Mercanti dott. Bruno . . . . » 76,40 »
13 Perta dott. Angelo . . . . » 75,50 »
14 Monti dott. Giuseppe . . . . » 74,22 »
15 Merolli dott. Rocco Antonio . . » 72,50 »
16 Romano dott. Antonio . . . . » 71,40 »
17 Menduni dott. Attilio . . . . » 71,36 »
18 Rianò dott. Enrico . . . . » 69,77 »
19 Napolino dott. Francesco . . . » 69,18 »
20 Ferraro dott. Domenico . . . » 68,81 »
21 Radessi dott. Nicolo . . . . » 67,63 »
22 Novaga Arvedo . . . . . . » 67 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 22 settembre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(5387)

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 dicembre 1958 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Forlì,

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E 'approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Forlì, nell'ordine appresso indicato:

1 Palmieri dott. Francesco . . . punti 84,50 su 132
2 Abbaticchio dott. Pietro . . . . » 86,36, »
3 Durano dott. Giustino . . . . » 79,36 »
4 Madau Diaz dott. Gaetano . . . » 78,50 »
5 Oppici dott. Onelio . . . . » 76,50 »
6 Roccella dott. Davide . . . . » 76 — »
7. Curzi dott. Dino . . . . . » 75,09 »
8. Sardo dott. Gabriele . . . . » 73,86 »
9. Polazzi dott. Tito (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 73,50 »
10 Perta dott. Angelo . . . . . » 73,50 »
11. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 71,95 »
12 De Gaetano dott. Giuseppe . . . » 71 — »
13 Merolli dott. Rocco . . . . » 70,50 »
14. Vercesi dott. Celestino . . . . » 70,27 »
15. Romano dott. Antonio . . . . » 68,90 »
16. Stranges dott. Stefano . . . . » 68,50 »
17. Campanelli dott. Giovanni . . . » 68,09 »
18 Napolino dott. Francesco . . . » 67,18 »
19 Succi Cimentini dott. Flobert . . » 67,09 »

20. Calabro Vincenzo . . . . punti 67 — su 132
21. Ferraro dott. Domenico . . . . » 66,81 »
22. De Lisi dott. Leonardo . . . . » 65,86 »
23. Novaga Arvedo . . . . . . » 65 — »
24. Emiliani Nicola . . . . » 63,50 »
25. Mangano dott. Gaetano . . . . » 59,81 »
26. Troccoli Bernardo » 58 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(5388)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantasei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 23 marzo 1959.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 23 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile stesso anno, registro n. 9 *Interno*, foglio n. 208, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantasei posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,

Ritenuto di dover fissare la data in cui avranno luogo le prove scritte dell'esame anzidetto,

Visto l'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3:

Decreta.

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse avranno luogo nei giorni 27, 28 e 29 ottobre p. v , alle ore 8, nelle località sottoindicate

1) *Caserta* - Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione alle prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Campobasso, Matera, Potenza, Catanzaro e Cosenza),

2) *Palermo* - Caserma guardie di pubblica sicurezza « Pietro Lungara », piazza Generale Euclide Turba n. 127 (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione alle prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e Reggio Calabria),

3) *Roma* - Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, via Guido Reni n 31 (ove dovranno presentarsi tutti gli altri candidati).

Roma, addì 25 settembre 1959

p *Il Ministro* SCALFARO

(5407)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventi posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 23 maggio 1959.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 23 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno stesso anno, registro n 13 Interno, foglio n. 212, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoventi posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,

Ritenuto di dover fissare la data in cui avranno luogo le prove scritte dell'esame anzidetto.

Visto l'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 novembre p v., alle ore 8, nelle località sottoindicate:

1) *Caserta* - Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione alle prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Campobasso, Matera, Potenza, Catanzaro e Cosenza);

2) *Palermo* - Caserma guardie di pubblica sicurezza « Pietro Lungara », piazza Generale Euclide Turba n 127 (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione alle prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e Reggio Calabria),

3) *Roma* - Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 3 (ove dovranno presentarsi tutti gli altri candidati).

Roma, addì 25 settembre 1959

p *Il Ministro*: SCALFARO

(5408)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Visti i propri decreti n 654 del 20 luglio 1959, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1958 nei Comuni della provincia di Ancona, e veniva disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo,

Atteso che il dott Bellocchi Cesare, quinto classificato in graduatoria e vincitore della condotta seconda esterna di Osimo e il dott. Borgognoni Lanfranco, settimo classificato e vincitore della condotta di Genga Stazione, hanno rinunziato alle sedi anzidette,

Considerato, peraltro, che il dott. Borgognoni ha chiesto la sede di Osimo, avendola posta al primo posto nell'ordine delle preferenze espresse e che pertanto debba essere nominato titolare della seconda condotta esterna di detto Comune,

Considerato che per l'assegnazione della condotta di Genga Stazione, rimasta vacante a seguito della rinuncia del dott Borgognoni, occorre interpellare il concorrente che immediatamente lo segue nella graduatoria e che ha conseguito la nomina per altra condotta,

Ritenuto che intanto possa procedersi all'assegnazione della condotta di Osimo seconda esterna, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza,.

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296, istitutiva del Ministero della sanità,

Decreta·

Il dott Borgognoni Lanfranco viene dichiarato vincitore della condotta seconda esterna del comune di Osimo in sostituzione del dott Bellocchi Cesare, rinunciatario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati

Ancona, addì 19 settembre 1959

Il medico provinciale capo BALICE

(5340)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.